



Disciplinare di incarico per la progettazione, direzione lavori e CSE

“Progetto per l’adeguamento degli scarichi liberi di Campiglia d’Orcia” nel
Comune di Castiglione d’Orcia (SI)

Sommario

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1	PREMESSE E DEFINIZIONI	3
1.1.1	Art. 1.1.1 Oggetto del capitolato d’oneri.	3
	- “Progetto per l’adeguamento degli scarichi liberi di Campiglia d’Orcia” nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI) -	3
	- “Progetto per l’adeguamento degli scarichi liberi di Campiglia d’Orcia” nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI) –	3
	Art. 1.1.2 Disposizione contrattuale.....	3
1.2	DISCIPLINA DEGLI INCARICHI.....	3
1.2.1	Art. 1.2.1 Incarichi collegiali	3
1.2.2	Art. 1.2.2 Subappalto.....	5
1.2.3	Art. 1.2.3 Clausola di riservatezza	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2.4	Art. 1.2.4 Modifica del contratto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2.5	Art. 1.2.5 Tempi di esecuzione	5
1.2.6	Art. 1.2.6 Determinazione dell’onorario posto a base d’asta	5
1.2.7	Art. 1.2.7 Modalità di presentazione dell’offerta.....	6
1.2.8	Art. 1.2.8 Modalità di pagamento	7
1.2.9	Art. 1.2.9 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
2.	PROGETTAZIONE.....	7
2.1	DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE.....	7
2.1.1	Art. 2.1.1 Principi e finalità della progettazione.....	7
2.1.2	Art. 2.1.2 Criteri generali di progettazione.....	8
2.1.3	Art. 2.1.3 Norme tecniche.	9
2.1.4	Art. 2.1.4 Esternazione della elaborazione del progetto.....	9
2.1.5	Art. 2.1.5 Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti.	9
2.1.6	Art. 2.1.6 Inadempienze e penali.....	9
2.2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	10
2.2.1	Art. 2.2.1 Documentazione ed elaborati del progetto definitivo.....	10
2.2.2	Art. 2.2.2 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.	11
2.3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	12
2.3.1	Art. 2.3.1 Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo.....	12
2.4	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	13
3.	DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.....	13
4.	ELENCO PRESTAZIONI MINIME.....	15

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1.1 Art. 1.1.1 Oggetto del capitolato d'oneri.

1. Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare, compiutamente, i lavori per la realizzazione un nuovo impianto di depurazione presso la località Campiglia d'Orcia nel comune di Castiglione D'Orcia:

- "Progetto per l'adeguamento degli scarichi liberi di Campiglia d'Orcia" nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) -

2. Il presente capitolato d'oneri disciplina, inoltre, gli incarichi professionali, relativi alle prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, e decreto legislativo n. 81 del 2008, per i lavori di realizzazione un nuovo impianto di depurazione presso la località Campiglia d'Orcia nella comune di Castiglione D'Orcia:

- "Progetto per l'adeguamento degli scarichi liberi di Campiglia d'Orcia" nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) -

Art. 1.1.2 Disposizione contrattuale.

1. Il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare d'incarico.

1.2 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

1.2.1 Art. 1.2.1 Incarichi collegiali

1. Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.

2. In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle responsabilità e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l'esistenza dei requisiti e

delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.

3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti all'atto di affidamento dell'incarico in caso di affidamento fiduciario;

4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;
- b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
- c) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.

5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; si definiscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione e le prestazioni stesse si distribuiscono in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.

6. L'associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione dell'offerta e/o l'affidamento dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verificano in capo al capogruppo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto contrattuale con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente articolo e dall'art. 48 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 purché abbia requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni può recedere dal contratto. Qualora tali eventi si verificano in capo a uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro professionista subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire.

7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Committenza per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale.

8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016.

1.2.2 Art. 1.2.2 Subappalto.

1. È fatto divieto di subappaltare, fatto salvo alcuni studi prettamente specialistici tipo impatto acustico, impatto odorigeno e così via, nel caso in cui se ne presenti la necessità;

2. Tutte le prestazioni specificate di seguito devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa l'eventuale relazione geologica che non può formare oggetto di subappalto. Qualora per l'espletamento dell'incarico sia necessaria la redazione della relazione geologica essa può essere redatta esclusivamente se il progettista o un suo associato, anche temporaneamente, sia in possesso dell'abilitazione alla professione di geologo.

Tutte le prestazioni, fatte salvo quelle per cui è ammesso ricorso al subappalto, devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, in specifico tutte le relazioni specialistiche (relazione geologica, relazioni di processo, relazioni idrauliche, relazioni e calcoli strutturali, piani di sicurezza e coordinamento sicurezza, relazione paesaggistica, relazione archeologica, ecc.).

1.2.1 Art. 1.2.3 Clausola di riservatezza

Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Committente, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

1.2.2 Art. 1.2.4 Modifica del contratto

Qualora si renda necessario modificare il contratto del presente disciplinare, verrà fatto nelle modalità e nei limiti indicati dall'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016. La stima dell'onorario posto a base di gara è stata calcolata sul costo preliminare di costruzione dell'opera in progetto, seguendo le indicazioni del DM 17/06/2016. Qualora, per eventuali imprevisti comprovati e documentati, il costo di costruzione in progettazione fase definitiva, subisca un incremento, l'onorario verrà adeguato ai sensi e nei limiti di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.2.3 Art. 1.2.5 Tempi di esecuzione

2. La progettazione definitiva dovrà essere ultimata in 40 gg, naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione, in contraddittorio tra il RUP ed il tecnico incaricato, del verbale di avvio della progettazione.
3. La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata in 30 gg, naturali e consecutivi, a far data dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni di Legge.
4. La durata dell'incarico di direzione lavori e di CSE sarà fissata a valle dei tempi dettati dall'approvato cronoprogramma dei lavori, che dovrà - in ogni modo - essere contenuto in 12 mesi naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dell'appalto dei lavori.

tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento o suo referente, oltre a quanto all'articolo 23 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, anche per richiedere variante a gli strumenti urbanistici di cui art. 7, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014, e art.158bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni/modifiche e art.22 del L.R. Toscana n.69/2011.

VARIANTE AL PT

3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione dovranno essere redatti nel rispetto degli standards e modulistica aziendale.

6.1.2 Art. 2.1.2 Criteri generali di progettazione.

1. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, su indicazione del progettista, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

2. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

3. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che in esso ci sia una attenzione all'accessibilità, all'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi di progetto.

4. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

5. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

6. I progettisti sono obbligati, a monte dello svolgimento dell'incarico, a sviluppare un cronoprogramma di dettaglio del processo di progettazione, evidenziando per ciascuna attività l'addetto;

7. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici, e descrittivi. In particolare il tecnico incaricato si deve impegnare a:

- a) produrre un numero minimo di 3(tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta della committenza, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione;
- b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme

all'originale e una copia con firma digitale multipla. Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico;

c) produrre tutte le modifiche progettuali richieste, dal referente di progetto di AdF, che si rendessero necessarie a valle degli incontri di condivisione con le unità aziendali e/o con gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, senza nulla pretendere;

d) produrre un piano particellare completo di perizia di stima atta a determinare il valore di mercato dei terreni interessati da esproprio/asservimento.

6.1.3 Art. 2.1.3 Norme tecniche.

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche; le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

2. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

6.1.4 Art. 2.1.4 Esternazione della elaborazione del progetto.

1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni organizzate dalla Committenza o dagli Enti di rilascio autorizzazioni o approvazioni per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto;

2. La prestazione progettuale comprende tutte le attività di compilazione della modulistica della procedura aziendale di qualità.

6.1.5 Art. 2.1.5 Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti.

1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta di AdF, che può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che l'Assuntore possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì nella proprietà materiale e legale di AdF gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.

6.1.6 Art. 2.1.6 Inadempienze e penali

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano inadempienze per ritardi nei tempi di consegna previsti all'articolo dei tempi di esecuzione, per prestazioni non conformi a standard di sicurezza o errori o omissioni, verrà applicata una penale come a seguire:

- per ritardi nella consegna dei documenti progettuali o contabili verrà applicata una penale pari al 2% dell'importo da corrispondere (in relazione alla fase di svolgimento incarico) contestata per i primi 15gg di ritardo e progressivamente, per ogni ulteriore ritardo di giorni 15 essa sarà incrementata di ulteriore 2% e così via, fino ad un massimo di 10%, oltre cui si procede con la richiesta danni e risoluzione del contratto;
- qualora l'inadempimento dell'affidatario determini per il committente il pagamento di una penale o di un risarcimento del danno, sarà applicata la rivalsa per il rimborso di tali costi.

6.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

6.2.1 Art. 2.2.1 Documentazione ed elaborati del progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo dovrà essere redatto a norma dell'art.23 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.28, 29, 30, 31 e 32 del d.P.R. 207/10 e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.

Se necessario, gli stessi dovranno essere necessari per presentare variante a gli strumenti urbanistici di cui art. 7, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014, e art.158bis del D.Lgs. n. 152/2006 e art.22 del L.R. Toscana n.69/2011.

Si precisa, che il progetto definitivo dovrà, inoltre, individuare compiutamente le lavorazioni da realizzare tali da consentire la presentazione di tutte le istanze in conferenza dei servizi.

Il progetto dovrà, inoltre, individuare compiutamente tutti gli interventi da realizzare finalizzati all'adeguamento alla D.Lgs. n. 152/2006 e alla l.r. 2/2018 degli scarichi liberi e imhoff.

2. Il progetto definitivo comprende:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi fotografici e planoaltimetrici;
- d) elaborati grafici;
- e) piano di monitoraggio ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) computo metrico estimativo;
- m) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m);
- f) piano particellare completo di perizia di stima atta a determinare il valore di mercato dei terreni interessati da esproprio/asservimento;

e) relazione archeologica.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere b), e) e f) è prescritta solo in quanto necessaria in relazione alle caratteristiche del sito sul quale si interviene o in quanto prevista dalla vigente normativa, ad eccezione della relazione geologica e di processo che sono sempre necessarie.

4. La relazione geologica, verrà redatta dal professionista abilitato, come specificato nell'art. 0.1.1. e dovrà contenere anche la relazione idrologica a fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico;

5. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.

6. Tra la documentazione progettuale, dovrà essere redatta, se necessario, la relazione paesaggistica ai sensi dal DPCM 12 dicembre 2005. La relazione paesaggistica verrà posta a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare. I contenuti della relazione paesaggistica dovranno costituire per la committenza la base essenziale per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art.146, comma 5 del Dlgs n.42/2004.

7. Tra la documentazione progettuale, dovrà essere redatta, anche la relazione archeologica preventiva di cui all'art.25 della D.Lgs. n. 50/2006.

8. Se il progetto lo richiede, dovrà essere redatta la relazione idraulica al fine del superamento dei vincoli presenti.

9. La prestazione progettuale comprende anche il picchettamento, il frazionamento e l'accatastamento delle aree interessate dalle opere in progetto.

6.2.2 Art. 2.2.2 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;

b) in materia di prevenzione incendi;

c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

e) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;

h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;

i) in materia edilizia e urbanistica;

l) in materia di valutazione di impatto ambientale;

m) di adempimenti per il superamento di interferenze con infrastrutture.

2. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi,

nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

3. La prestazione progettuale comprende altresì, tutti gli aggiornamenti della documentazione progettuale richiesta in conferenza dei servizi da gli enti di competenza, a fine di ottenere la completa approvazione del progetto.

6.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

6.3.1 Art. 2.3.1 Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo è composto da tutti i documenti di cui alla Sezione IV del d.P.R. 207/10, salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante e ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50/2016:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) computo metrico estimativo per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) cronoprogramma;
- l) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- m) quadro di incidenza della manodopera;
- n) modello offerta prezzi unitari;
- o) capitolato speciale d'appalto.

L'incarico include tutte le prestazioni necessarie (relazioni, descrizione del modello strutturale, valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, fascicolo dei calcoli, elaborati grafici, computo metrico estimativo) per la presentazione della pratica all'URTAT di Grosseto e Siena per ciascuna struttura, ai sensi della normativa vigente incluso onere di deposito e bollo.

Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico, si verificasse una modifica normativa, l'incaricato sarà obbligato a consegnare la documentazione in conformità a quanto in vigore al momento della approvazione del progetto da parte dell'amministratore di AdF.

6.4 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. Il professionista incaricato è tenuto a seguire la procedura aziendale del processo di progettazione ed a presiedere ad un minimo di 3 incontri, per ciascuna fase progettuale, volti al confronto e condivisione delle soluzioni progettuali con le altre unità aziendali.
2. A consegna avvenuta del progetto definitivo e del progetto esecutivo, come da procedura aziendale, il tecnico di AdF di riferimento per il processo progettuale e il Responsabile del procedimento in fase di progettazione procedono, in contraddittorio con il professionista incaricato, a verificare la correttezza e completezza di quanto consegnato. La suddetta verifica verrà fatta secondo norma e risponderà a gli art. 26 del D.Lgs 50/2016.
3. Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari a seguito della suddetta verifica, per consentire l'approvazione del progetto stesso da parte degli enti preposti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per il committente.
5. Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione alla committenza per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista.

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

L'incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore al momento del bando di gara dei lavori ed in particolare dal D.P.R. n. 207/2010, nelle parti in vigore, e DM 49/2018 come di seguito elencato in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- b) Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- c) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
- d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- e) Elaborazione di eventuali perizie di variante;
- f) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano.

Direttore dei Lavori dovrà inoltre;

- annotare sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di esecuzione di ciascuna attività, e la presenza in cantiere del personale di riposta dell'impresa;

- verificare la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di

Riconoscimento;

- inviare al RP una relazione periodica sullo stato di avanzamento dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa;

- garantire l'assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

Qualora il progetto preveda, opere specialistiche quali strutturali, impiantistiche e/o idrauliche, l'incarico di Direzione Lavori dovrà prevedere prove, verifiche e certificazioni per l'intera opera di progetto in ciascuna sua parte. A tal fine è prevista, se tutti i requisiti professionali non ricadessero su di una sola persona, la possibilità di costituire un Ufficio Direzione Lavori, che dovrà avere il benessere del responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

L'incarico include tutte le prestazioni necessarie per la presentazione della pratica all'URTAT di Grosseto e Siena per ciascuna struttura anche in caso di perizie di variante, ai sensi della normativa vigente incluso onere di deposito e bollo.

Durante lo svolgimento dell'incarico è obbligo adempiere a quanto previsto nella procedura aziendale di qualità, procedendo con le verifiche e la compilazione di tutta la modulistica prevista, oltre quelle di legge.

L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprende gli obblighi stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare lo stesso deve essere espletato mediante l'adempimento dei seguenti principali interventi:

- a) Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di progettazione;
- b) Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente;
- c) Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- d) Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- e) Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- h) Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- i) Assicurazione del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto vigente, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al D.P.R. 222/2003 e s.m.i..

Il Coordinatore dovrà:

- assumere, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell' art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- garantire al RP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;
- disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani

di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RP e, nel caso, agli enti competenti;

- garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento;

- inviare al RP e DL una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

8. ELENCO PRESTAZIONI MINIME

Di seguito, in modo puramente esemplificativo e non esaustivo, vengono riportate tutte le prestazioni minime richieste :

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.10	Relazione archeologica	0,0150
IMPIANTI – IB.06		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
QbII.04	Piano particellare d'esproprio	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	
QbII.10	Relazione idrologica	
QbII.11	Relazione idraulica	
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	

Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	

IDRAULICA – D.05

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
QbII.04	Piano particellare d'esproprio	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	
QbII.11	Relazione idraulica	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	

STRUTTURE – S.03

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	
QbII.04	Piano particellare d'esproprio	
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	
QbII.09	Relazione geotecnica	
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
QbII.13	Relazione geologica	

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	

QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	